COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.1.2025
COM(2025) 16 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

sulla negoziazione di intese o accordi bilaterali tra gli Stati membri dell'Unione europea e il Regno Unito relativi alla cooperazione amministrativa nel settore dell'IVA o dell'assistenza in materia di recupero crediti, a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/689 del Consiglio

Introduzione

L'articolo 8, paragrafo 2, della decisione (UE) 2021/689[1] del Consiglio prevede che la Commissione riferisca al Parlamento europeo e al Consiglio in merito ai progetti di accordo o di intesa negoziati tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito relativi alla cooperazione amministrativa nei settori dell'IVA o dell'assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte o dazi.

La cooperazione amministrativa in materia di IVA e di dazi doganali e l'assistenza per il recupero dell'IVA, delle accise e dei dazi doganali sono disciplinate dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (in prosieguo: "accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare dal protocollo, allegato all'accordo, sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (in prosieguo: "protocollo").

Gli Stati membri che intendano negoziare accordi o intese bilaterali con il Regno Unito nel settore della cooperazione amministrativa in materia di IVA o dell'assistenza in materia di recupero crediti da imposte o dazi devono consultare la Commissione. Possono firmare e concludere l'intesa o l'accordo in questione con il Regno Unito solo dopo che la Commissione ne ha confermato la validità rispetto al diritto dell'UE.

Analogamente, nel negoziare un memorandum d'intesa per l'attuazione di un altro accordo internazionale che prevede assistenza in materia di recupero, le autorità nazionali devono garantire che il memorandum d'intesa non contenga disposizioni che compromettono il funzionamento dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o quello del mercato interno, che mettono a repentaglio il conseguimento di un obiettivo dell'azione esterna dell'Unione nel settore dell'assistenza in materia di recupero o pregiudicano altrimenti gli interessi dell'Unione[2].

Ciò significa che le imposte e i dazi contemplati dalle disposizioni relative alla cooperazione amministrativa e all'assistenza in materia di recupero dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non dovrebbero rientrare nelle corrispondenti disposizioni degli accordi e dei memorandum d'intesa che gli Stati membri negoziano con il Regno Unito. La semplice dichiarazione che prevale il diritto dell'Unione è insufficiente.

Inoltre, non è possibile prevedere negoziati bilaterali su elementi specifici (ad esempio, qualsiasi modifica della soglia di cui all'articolo 33, paragrafo 4, del protocollo) in quanto le disposizioni in questione fanno parte dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il risultato di negoziati multisettoriali, nella sua interezza. Pertanto, non è possibile modificare le conclusioni in un settore senza considerare l'intero accordo, in particolare nei settori legati alla parte commerciale dell'accordo che riguarda un numero molto elevato di attività economiche. In questo contesto, qualsiasi negoziato unilaterale da parte di uno Stato membro su simili elementi specifici sarebbe contrario al principio di leale cooperazione, sancito dall'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.

1 Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

2 Articolo 7 della decisione 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021.

Inoltre, la cooperazione amministrativa e l'assistenza in materia di recupero nell'ambito di qualsiasi accordo internazionale tra uno Stato membro e il Regno Unito sono ovviamente escluse anche nelle situazioni in cui siano contemplate dall'accordo di recesso del Regno Unito[3], dal relativo protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord e dal protocollo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale allegato all'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

Per quanto riguarda l'assistenza in materia di recupero crediti da imposte non contemplate dagli accordi dell'UE, la Commissione ha ricordato agli Stati membri la possibilità di ridurre gli oneri amministrativi e di bilancio connessi alle esigenze di traduzione optando per l'uso della rete di comunicazione elettronica e dei moduli standard adottati per l'attuazione del protocollo, conformemente all'articolo 38, paragrafo 4, dello stesso. L'articolo PIVA.38, paragrafo 4, del protocollo stabilisce che "la rete di comunicazione elettronica e i moduli standard adottati per l'attuazione del presente protocollo possono essere utilizzati anche per l'assistenza riguardante il recupero di crediti diversi da quelli di cui all'articolo PIVA.2, paragrafo 1, lettera b), se tale assistenza è possibile a norma di altri strumenti bilaterali o multilaterali giuridicamente vincolanti in materia di cooperazione amministrativa tra gli Stati". È nell'interesse degli Stati membri dell'UE, e delle autorità del Regno Unito, applicare efficacemente questi moduli standard (i moduli di richiesta, il modulo uniforme di notifica - UNF e il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato interpellato - UIPE) adottati a norma del protocollo per l'assistenza in materia di recupero crediti da altre imposte. Ciò offre i relativi vantaggi della traduzione automatica, con effetti giuridici diretti del modulo UNF e del titolo uniforme UIPE (senza necessità di riconoscimento nello Stato interpellato), e la possibilità di inviare una richiesta combinata in caso di richieste multiple che rientrano nell'ambito di applicazione rispettivamente degli accordi UE-Regno Unito e degli altri accordi internazionali applicabili tra gli Stati membri dell'UE e il Regno Unito.

Il fatto che un memorandum d'intesa miri solo a descrivere l'interpretazione di un accordo multilaterale esistente[4] da parte delle autorità competenti non giustifica alcuna deroga alle norme di cui sopra.

Dalla risposta fornita dagli Stati membri dell'UE risulta che le autorità del Regno Unito hanno contattato diversi Stati membri per concludere un accordo contro la doppia imposizione, contenente disposizioni relative alla cooperazione amministrativa e all'assistenza in materia di recupero crediti da imposte, o un memorandum d'intesa relativo all'applicazione di accordi bilaterali che prevedono assistenza in materia di recupero fiscale o all'applicazione della convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale.

[3] Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).

[4] In particolare, la convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, adottato dal Consiglio d'Europa e dall'OCSE. Su questo punto la Commissione osserva che nessuno Stato membro ha mai comunicato di aver concluso accordi bilaterali con il Regno Unito per una cooperazione o assistenza più ampia di quella prevista dal regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di IVA e dalla direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull'assistenza in materia di recupero dei crediti risultanti da imposte (cfr. l'articolo 60 del regolamento (UE) n. 904/2010 e l'articolo 24 della direttiva 2010/24/UE).

La tabella seguente riassume i casi finora portati all'attenzione della Commissione.

Stato membro	Tipo di accordo	Stato	Azioni intraprese/previste
Austria	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	Firmato	Lo Stato membro ha pubblicato una dichiarazione interpretativa[5]. Lo Stato membro si impegna a modificare la convenzione contro la doppia imposizione e il memorandum d'intesa quanto prima.
Lussemburgo	Convenzione contro la doppia imposizione	Firmata	Lo Stato membro ha pubblicato una dichiarazione interpretativa[6]. Lo Stato membro si impegna a modificare la convenzione contro la doppia imposizione quanto prima.
Lituania	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione non ha ricevuto alcun progetto di memorandum d'intesa.
Spagna	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione non ha ricevuto alcun progetto di memorandum d'intesa.
Polonia	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Svezia	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Cechia	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Belgio	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Portogallo	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Cechia	Convenzione contro la doppia imposizione	In corso	La Cechia deve presentare il testo alla Commissione.
Portogallo	Convenzione contro la doppia imposizione	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Paesi Bassi	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Germania	Memorandum d'intesa sull'assistenza in materia di recupero delle imposte	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.
Romania	Convenzione contro la doppia imposizione	In corso	La Commissione ha fornito le proprie osservazioni.

La Commissione ribadisce l'impegno a fornire agli Stati membri la consulenza appropriata per garantire che i testi bilaterali da essi negoziati siano compatibili con l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e con il relativo protocollo e adotterà tutte le misure adeguate per conseguire questo obiettivo.

[5] Istruzione del ministero federale delle Finanze dell'8 aprile 2022, 2022-0.201.316, pubblicata in relazione alla convenzione contro la doppia imposizione con il Regno Unito: https://www.bmf.gv.at/themen/steuern/internationales-steuerrecht/doppelbesteuerungsabkommen/dba-liste.html

[6] https://mfin.gouvernement.lu/fr/actualites/2023/condigblu.html.